



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Macherione"**

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 – Calatabiano

tel./fax 095/645610 **Cod. fisc.** 83002490874

e-mail: ctic82100a@istruzione.it **pec:** ctic82100a@pec.istruzione.it

url: <http://icmacherionecalatabiano.edu.it>



**MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(DPR 08/08/2025 N. 134)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELIBERATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DEL 19.11.2025 n. 71**

Il seguente Regolamento disciplinare dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" è stato redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249 del 24.06.1998);
- Linee di indirizzo sulla Cittadinanza Attiva e legalità (Dir. Min. n.5843/A3 del 16.10.2006);
- Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo (D.M. n. 16 del 5.02.2007);
- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti (Prot. n. 30 del 15.03.2007);
- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 235 del 21.11.2007);
- Legge n.71 del 29 maggio 2017: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- Legge n.150 del 1 Ottobre 2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
- D.P.R. 134/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025

PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto alla Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" ed assunto come riferimento e guida educativa e normativa anche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e del DPR 08/08/2025 n. 134, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento.

La scuola è luogo di formazione ed educazione nel quale docenti, non docenti e genitori devono cooperare per promuovere le migliori condizioni per l'apprendimento e rimuovere le cause dell'inadeguato o scorretto comportamento degli alunni e delle alunne. Anche i provvedimenti disciplinari devono pertanto avere finalità educativa e tendere a rinforzare la responsabilità degli alunni e delle alunne e ripristinare la correttezza dei rapporti.

Si fa presente che questo regolamento è parte integrante del Patto di Corresponsabilità.

Articolo 1. Disc. - Vita della Comunità Scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York del 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2. Disc. - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo col Dirigente scolastico e con i docenti. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
5. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

7. Lo studente ha diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative finalizzate sia alla valorizzazione delle eccellenze che al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica.

8. Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita, insieme ai suoi genitori, il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

9. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona umana, a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito e sicuro.

10. Lo studente ha diritto ad un servizio educativo-didattico di qualità supportato anche da un'adeguata strumentazione tecnologica.

Articolo 3. Disc. – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, ad essere puntuali nello svolgimento dei compiti scritti e orali assegnati dai docenti.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con la vita della comunità scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni né alle persone, né al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli alunni devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri, in particolare devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. In particolare, vanno evitate eccessive nudità che non si addicono al contesto e allo stile della scuola.

8. La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto:

a) Gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola ed essere in aula entro l'inizio delle lezioni. Gli alunni della scuola secondaria di I grado, cinque minuti prima dell'orario ufficiale di inizio delle lezioni, devono riunirsi nello spazio antistante alla scuola per essere accolti ed accompagnati nelle rispettive classi dagli insegnanti, al suono della campana.

b) Lo studente che arriva 10 minuti dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico. Qualora il ritardo superi i 20 minuti l'alunno viene ammesso in aula, ma si considera presente dalla seconda ora.

c) Nei casi in cui si verificano frequenti ritardi, giustificati o no, che possono incidere sul rendimento scolastico o che fanno sorgere dubbi sulle motivazioni degli stessi, in quanto sistematici in alcune ore di lezione, il coordinatore provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie.

d) I docenti segnaleranno periodicamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che compiono ritardi sistematici così come per le uscite anticipate.

Articolo 4. Disc. – Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre tempestive, temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe, allargato alla componente Genitori, se il periodo previsto supera i 3 giorni (fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato). Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Tali sanzioni si prevedono per "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo e cyberbullismo, oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento".

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento, superiore a 15 giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori (e se necessario con i servizi sociali) tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria,

la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione può prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Gli alunni che hanno subito un provvedimento disciplinare di allontanamento sono esclusi dai viaggi d'istruzione. Il Consiglio di classe si riserva comunque di valutare ogni singolo caso.

11. In caso di alunni che abbiano subito uno o più provvedimenti disciplinari di sospensione, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, valuterà, quale voto di comportamento, l'assegnazione di 6/10 o inferiore a 6/10 con la conseguente non ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato "a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate". (Legge n.150 1 Ottobre 2024).

Le sanzioni disciplinari prevedono fra l'altro che, in caso di sospensione fino a due giorni, gli/le studenti/studentesse partecipino ad attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento messo in atto; per sospensioni superiori ai due giorni, gli/le studenti/studentesse dovranno svolgere anche attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole.

Art. 5. Disc. - Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono graduate in base alla gravità:

- Richiamo verbale: da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- Richiesta formale di scuse: da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- Ammonizione formale tramite nota disciplinare: da parte del Dirigente Scolastico o dei docenti, scritta sul registro elettronico.
- Convocazione dei genitori: da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato o del Coordinatore del Consiglio di Classe o di un docente di classe, immediatamente o per via telefonica o per iscritto, anche sul registro elettronico.
- Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori: disposto dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori del dirigente o dal responsabile di plesso o dal Coordinatore del C.d.C., comunicato ai genitori telefonicamente o per iscritto.
- Sospensione dall'attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni: deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria nella sua composizione

allargata a tutte le sue componenti, resa esecutiva dal Dirigente scolastico. Per gli allontanamenti inferiori a 3 giorni il Consiglio di Classe si riunirà senza la componente allargata dei genitori.

- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi: deliberata dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico.
- Esclusione dai viaggi di istruzione deliberata dal Consiglio di classe tenuto conto del presente regolamento.
- Revoca uscita autonoma: nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza ovvero qualora ci fossero rischi che minano l'incolumità dell'alunno o di terzi, i genitori provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo ritirare da altro soggetto maggiorenne opportunamente delegato.

Art. 6. Disc. - Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali, concordati con la famiglia e con i Servizi sociali, che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile.
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola.
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi disabili.
- Aiuto ad alunni disabili nella fruizione degli spazi della scuola.
- Altre attività proposte dai servizi sociali e concordate dalla scuola e dalla famiglia.
- Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici.
- Eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente dall'alunno.
- Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola e mirante alla responsabilizzazione dell'alunno.
- Collaborazione da parte dello studente sanzionato nei confronti di alunni in difficoltà, anche in classi di ordine inferiore. In particolare in base alla legge n.150 del 1 Ottobre 2024:
 1. l'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di due giorni comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
 2. l'allontanamento dalla scuola per la durata superiore a 2 giorni comporta lo svolgimento da parte dell'alunno di attività di cittadinanza solidale presso la stessa Scuola; queste attività, a scelta del Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe, successivamente alla sospensione.

Articolo 7. Disc. – Comunicazione alla famiglia dello studente

Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere comunicato dal Dirigente alla famiglia che dovrà prenderne visione. La famiglia può essere convocata dal Dirigente scolastico a partecipare al Consiglio di Classe nella fase finale attinente alla comunicazione della sanzione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza. Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Articolo 8. Disc. – Organo di garanzia interno

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, del quale fa parte un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Articolo 9. Disc. – Procedimento disciplinare

1. Avvio del procedimento. Il Dirigente scolastico su richiesta di uno dei docenti del Consiglio di Classe o del referente del bullismo, su segnalazione di episodi che configurino sanzioni disciplinari sulla base di quanto indicato dal Regolamento disciplinare invia la comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia, a tutti i membri del Consiglio di classe e fissa una convocazione dei genitori per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione è effettuata in forma scritta.

2. Fase istruttoria. Il Dirigente Scolastico, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento, acquisisce le testimonianze utili comprese eventuali memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca quindi il Consiglio di Classe (allargato a tutte le componenti se il periodo previsto supera i 3 giorni) il quale delibera le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni; nel caso che le sanzioni comportino un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, il Consiglio di Classe avanza la proposta al Consiglio di Istituto. Ne segue la redazione di un verbale relativo agli atti acquisiti, alle testimonianze verbali, nonché delle motivazioni del provvedimento finale. In casi di particolare urgenza e gravità il Consiglio di classe può essere convocato in via straordinaria anche on line.

3. Deliberazione. In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente scolastico redige l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento viene quindi notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica se c'è il consenso dei genitori.

4. Impugnazione. Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione.

Articolo 10.Disc. Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento;
4. La composizione, le funzioni, le modalità di nomina, la durata in carica e le procedure di funzionamento dell'Organo di Garanzia sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto, che costituisce parte integrante, ma separata del presente Regolamento di disciplina.
5. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
6. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.